



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 26/10/2007

=====

ADDI' 26/10/2007 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	FICHERA	Daniele	Assessore
POMPILI	Massimo	Vice			
ASTORRE	Bruno	Presidente	MANCINI	Claudio	"
		Assessore	MICHELANGELO	Mario	"
BATTAGLIA	Augusto	"	NERI	Luigi	"
COFFONE	Anna Salome	"	RODANO	Giulia	"
COSTA	Silvia	"	TIBALDI	Alessandra	"
DALIA	Francesco	"	VALENTINI	Daniela	"
DE ANGELIS	Francesco	"	ZARATTI	Filiberto	"
DI STEFANO	Marco	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Domenico Antonio CUZZUPOLI

***** OMISSIS *****

ASSENTI: POMPILI - ASTORRE

DELIBERAZIONE N. 8.2

Oggetto:

Approvazione Accordo Quadro di Programma in materia di internazionalizzazione tra il Ministero del Commercio internazionale e la Regione Lazio.



11

812 26 OTT. 2007

OGGETTO: Approvazione Accordo Quadro di Programma in materia di internazionalizzazione tra il Ministero del Commercio Internazionale e la Regione Lazio.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alla Piccola e Media Impresa, Commercio e Artigianato;

VISTA l'art.117 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge 31 marzo 2005, n. 56: "Misure per l'internazionalizzazione delle imprese, nonché delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel medesimo settore";

VISTO in particolare l'art. 5, comma 2, della citata legge che prevede che il Ministero del Commercio Internazionale, sentita la Conferenza Stato-Regioni, coordini sulla base di accordi di programma, sentite le associazioni di categoria, interventi a carattere di investimento, anche pluriennali, al fine di accrescere la competitività del sistema economico nazionale;

VISTA la nota prot. 2426 del 16 maggio 2007 della Presidenza del Consiglio dei Ministri con cui si trasmette il parere favorevole espresso nella seduta del 10 maggio 2007 dalla Conferenza permanente per il rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sull'Accordo-quadro stipulato ai sensi della citata legge 56/05 tra il Ministero del Commercio Internazionale e le Regioni in materia di internazionalizzazione;

VISTO l'allegato Accordo Quadro di Programma tra il Ministero del Commercio Internazionale e la Regione Lazio (All.A) che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

VISTA la L.R. 2 aprile 1991, n. 14:" Disciplina e promozione delle manifestazioni fieristiche nella Regione Lazio. Valorizzazione delle piccole e medie industrie e dell'artigianato del Lazio;

CONSIDERATO che obiettivo della politica regionale è la promozione delle esportazioni, il sostegno all'internazionalizzazione produttiva e l'attrazione degli investimenti;

812 26 OTT. 2007 *ly*

W

RITENUTO, quindi, di approvare l'allegato Accordo Quadro di Programma tra il Ministero del Commercio Internazionale e la Regione Lazio ~~che sarà sottoscritto dal Presidente della Giunta o suo delegato;~~ *ly*

CONSIDERATO che la presente proposta di deliberazione non è soggetta alla procedura di concertazione con le Parti sociali;

all'unanimità

DELIBERA

- di approvare, per quanto descritto in narrativa, l'allegato Accordo Quadro di Programma tra il Ministero del Commercio Internazionale e la Regione Lazio (All.A) che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

L'Accordo di Programma sarà sottoscritto dal Presidente della Giunta o suo delegato.



Allegato A


IL PRESIDENTE: F.to Pietro MARRAZZO
IL SEGRETARIO: F.to Domenico Antonio CUZZUPI

31 OTT. 2007



ALLEG. alla DELIB. N. 812 *dy*
del 26 OTT. 20

ALL. A



**ACCORDO QUADRO DI PROGRAMMA
IN MATERIA DI INTERNAZIONALIZZAZIONE**

Tra

**IL MINISTERO DEL COMMERCIO
INTERNAZIONALE
*E***

LA REGIONE LAZIO

IL PRESENTE ALLEGATO E' COMPOSTO DI N.7 PAGINE COMPRESA
LA PRESENTE

dy *B*



ACCORDO DI PROGRAMMA

PREMESSO CHE:

Il Ministero del Commercio Internazionale e la Regione Lazio si impegnano a promuovere un'azione congiunta che sostenga l'internazionalizzazione delle imprese e dei territori perseguendo quale obiettivo comune la valorizzazione del SISTEMA ITALIA;

l'Istituto Commercio Estero affianca il Ministero, traducendo in progetti operativi le strategie pubbliche di internazionalizzazione;

in considerazione dell'esperienza registrata negli ultimi anni con gli Accordi di Programma si intende proseguire congiuntamente nell'attuazione di un accordo strategico entro il quale possano convergere tutti gli interventi di sostegno all'export;

si intende, altresì, individuare nuove modalità per un'azione congiunta, alla luce degli strumenti normativi esistenti, finalizzata alla realizzazione di iniziative di sostegno all'internazionalizzazione della realtà produttiva regionale;

si ritiene che l'adozione di uno specifico accordo programmatico tra le Amministrazioni pubbliche concorra a migliorare l'efficacia e l'incisività dell'azione amministrativa nel settore dell'internazionalizzazione del sistema delle imprese italiane; in particolare attraverso iniziative congiunte, nazionali e regionali, e la compartecipazione di altri soggetti operanti sul territorio si favorisce la realizzazione di progetti di promozione integrata;

tutto ciò premesso e condiviso, tra il Ministero del Commercio Internazionale e la Regione Lazio, di seguito individuate come "parti", viene sottoscritto il seguente Accordo quadro di Programma:

ARTICOLO 1

Finalità

1. L'Accordo persegue la finalità di sviluppare e favorire, in applicazione delle leggi nazionali e regionali, ogni possibile forma di raccordo operativo tra le strategie e i programmi del Ministero del Commercio Internazionale e della Regione Lazio volti ad accrescere il grado di internazionalizzazione dell'economia territoriale, con particolare attenzione alle diverse fasi di sviluppo delle imprese, rafforzando la loro capacità di competere sui mercati esteri.



R



ARTICOLO 2

Riferimenti programmatici

1. Le parti fanno riferimento alle linee di indirizzo annuali del Ministero Commercio Internazionale e agli atti programmatici della Regione per ogni anno di riferimento ed agiscono nel rispetto della autonomia regionale definita nel Titolo V della Costituzione, individuando gli obiettivi atti a valorizzare la sinergia fra i due livelli, in coerenza con le linee generali di politica estera.

ARTICOLO 3

Obiettivi programmatici

1. Le azioni attuative del presente Accordo quadro saranno orientate al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) favorire progetti volti ad affermare la competitività internazionale dell'offerta italiana di beni e servizi e a rafforzare la presenza delle produzioni italiane nei mercati esteri;
- b) razionalizzare la rete di informazione relativa ai servizi e agli strumenti attivabili in materia di internazionalizzazione, anche attraverso il rafforzamento dello Sportello Regionale per l'Internazionalizzazione;
- c) assicurare, in coerenza con le linee generali di politica estera, un seguito operativo ad impegni istituzionali presi con autorità estere cogliendo le opportunità del partenariato, nonché attraverso il ricorso agli altri strumenti di intervento attivati a livello regionale e centrale;
- d) raccordare le attività degli enti pubblici nazionali e dei soggetti economici regionali a sostegno del processo di internazionalizzazione delle imprese;
- e) individuare azioni volte a favorire la proiezione all'estero del sistema produttivo regionale affiancando le imprese nel processo di internazionalizzazione e realizzando iniziative di marketing territoriale.




ARTICOLO 4

Ambiti dell'Accordo

1. Le parti per l'attuazione del presente Accordo, al fine del perseguimento delle finalità di cui al precedente articolo I, individuano i sottoelencati ambiti operativi:

- a) attività promozionali, attraverso i seguenti strumenti operativi:
 - 1) Convenzione operativa annuale con l'Istituto Nazionale Commercio Estero (ICE) attraverso un programma condiviso di attività che dia particolare rilievo a Paesi di prioritario interesse, a contenuti di aggregazione e innovazione, alla formazione imprenditoriale, all'attrazione degli investimenti esteri, al fine di promuovere le piccole e medie imprese (PMI) sui mercati internazionali e favorire la valorizzazione delle produzioni e dei territori regionali integrando e rafforzando le azioni di sistema Italia; .
 - 2) Intese Operative Interregionali con l'Istituto Commercio Estero (ICE) per l'attivazione di progetti condivisi dalla Regione Lazio e da più Regioni;
 - 3) Progetti finanziati con risorse aggiuntive sulla base di specifiche intese tra il Ministero del Commercio Internazionale e la Regione Lazio;
- b) assistenza alle imprese, attraverso meccanismi comuni Ministero del Commercio Internazionale-Regione, quali:
 - 1) Rafforzamento della rete degli Sportelli regionali per l'internazionalizzazione;
 - 2) Sviluppo e/o messa in comune di banche dati a supporto dell'attività promozionale e di internazionalizzazione, quali Banca Dati Promotion Pubblica;
- c) formazione in materia di internazionalizzazione in coerenza con le strategie nazionali e regionali, anche con l'utilizzo delle risorse specifiche disponibili ai sensi dell'art.3 della legge 31 marzo 2005, n. 56;
- d) armonizzazione di strumenti nazionali e regionali in materia di internazionalizzazione, attraverso il coordinamento di misure specifiche attivate dal Ministero e dalle Regioni per favorire l'export delle imprese, distretti e filiere;
- e) internazionalizzazione del sistema fieristico in coerenza con la politica di sviluppo dei poli fieristici, sulla base dell'Accordo Quadro sottoscritto tra Ministero Commercio Internazionale, Regioni e Sistema Fieristico Nazionale;
- f) coordinamento delle attività promozionali all'estero e di internazionalizzazione attraverso un reciproco e tempestivo scambio di informazioni sui programmi di missioni istituzionali della Regione e del Ministero.





ARTICOLO 5

Modalità operative

1. Le parti danno attuazione al presente Accordo quadro di programma attraverso la sottoscrizione di intese definite in funzione delle specifiche materie di cui all'art. 4).
2. Le suddette intese definiscono gli obiettivi, gli strumenti e i risultati attesi. Le Intese possono essere aperte alla partecipazione di altri soggetti pubblici e privati, sulla base di una valutazione congiunta delle parti..
3. Per quanto attiene all'operatività della Convenzione di cui al punto a) dell'art. 4, le parti si impegnano nel garantire il pieno rispetto delle modalità e delle tempistiche contenute nell'allegato A.

ARTICOLO 6


Modalità di finanziamento delle attività

1. Le parti si impegnano a cofinanziare in termini paritari le iniziative ed i programmi di intervento, concordati e sottoscritti con le convenzioni operative annuali Regioni-ICE di cui all'articolo 4, comma 1 "Attività Promozionali", lettera a). In tutti gli altri casi, le intese di cui all'articolo 5 definiranno di volta in volta la compartecipazione.
2. Le risorse messe a disposizione da soggetti pubblici territoriali ritenuti idonei dalle parti riducono l'impegno finanziario della Regione. Eventuali risorse messe a disposizione da istituzioni private saranno considerate aggiuntive rispetto alle risorse finanziarie allocate dalle parti.

ARTICOLO 7

Monitoraggio

1. Le parti si impegnano a definire strumenti condivisi di verifica di efficienza e di efficacia degli interventi realizzati nell'ambito dell'Accordo di Programma.



ARTICOLO 8

Durata

1. Il presente Accordo di Programma ha validità per 3 anni dalla data di sottoscrizione ed è rinnovato tacitamente, salvo disdetta da comunicarsi da una delle parti.

IL MINISTRO
(Emma Bonino)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
(Piero Marrazzo)

ALLEGATO "A"- Addendum all'Accordo

MODALITA' E TEMPISTICHE PER LA DEFINIZIONE DELLA CONVENZIONE ANNUALE DI CUI ALL'ART. 4 PUNTO 1 lett. a).1) DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA

Al fine di definire compiutamente gli aspetti connessi alla predisposizione, approvazione ed esecutività della Convenzione annuale con l'Istituto Commercio Estero dovranno essere attuate le seguenti procedure:

FASE 1 - Predisposizione, approvazione ed esecutività della Convenzione

Le fasi preliminari per la condivisione delle proposte progettuali tra ICE-REGIONI avranno durata massima di due mesi, decorrenti dalla presentazione delle stesse anche per via telematica.

Le proposte saranno inviate contemporaneamente al Ministero del Commercio Internazionale (MCI) secondo uno schema condiviso da ICE-REGIONI stabilito nel Manuale delle Procedure.

Le convenzioni hanno durata 12 mesi dalla loro sottoscrizione, con possibilità di proroga.

- a) A decorrere dal giorno di presentazione della Convenzione, già condivisa nei contenuti da entrambi i soggetti contraenti (Regione ed I.C.E.), la stessa deve essere approvata dal Consiglio di Amministrazione dell'ICE entro i successivi 30 giorni;
- b) Entro 5 giorni successivi all'approvazione, prevista per legge, della Convenzione da parte del Ministero del Commercio Internazionale, le parti procederanno alla sua sottoscrizione;
- c) Entro 3 settimane dalla sottoscrizione, l'Istituto Commercio Estero provvederà alla predisposizione delle schede finanziarie, note incarichi spese, ecc. per rendere esecutiva la convenzione.

Il Ministero del Commercio Internazionale verificherà il rispetto dei tempi sopraindicati.

FASE 2 - Spese e rendicontazione

Le spese e le modalità di rendicontazione (modulo semplificato, tempistica etc.) saranno disciplinate da un apposito *Manuale delle procedure* condiviso dalle parti, secondo il principio della reciprocità.

Regioni e ICE rimangono gli unici soggetti responsabili, anche in presenza di un soggetto terzo attuatore.

